

Gazzetta ufficiale

C 167

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
13 giugno 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 167/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2013/C 167/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽²⁾	6
2013/C 167/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6930 — KKR/SMCP) ⁽¹⁾	7

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 167/04	Tassi di cambio dell'euro	8
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2013/C 167/05	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 06.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9)	9
---------------	--	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


Commissione europea

2013/C 167/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6906 — KKR/Gardner Denver) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	18
2013/C 167/07	Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽¹⁾	19

ALTRI ATTI

Commissione europea

2013/C 167/08	Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	22
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 167/01)

Data di adozione della decisione	2.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.25745 (13/NN)	
Stato membro	Germania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Mutmaßliche staatliche Beihilfe zugunsten des Internetportals http://www.zvg-portal.de	
Base giuridica	Zwangsversteigerungsgesetz	
Tipo di misura	Singolo aiuto	Land Nordrhein-Westfalen
Obiettivo	Altro	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione annuale: 0,12 milioni di EUR	
Intensità	Misura che non costituisce aiuto	
Durata	A partire dall'11.11.2005	
Settore economico	Attività editoriali	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Bundesländer	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	26.9.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34208 (12/NN)	
Stato membro	Lituania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Lithuanian Central Credit Union	
Base giuridica	—	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	Lithuanian Central Credit Union (Cooperative credit institution)
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 6 milioni di LTL	
Intensità	32 %	
Durata	19.12.2011-31.12.2016	
Settore economico	Altre intermediazioni monetarie	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministry of Finance of the Republic of Lithuania Lukiškių g. 2 LT-01512 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	2.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35565 (13/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Amendments to the Renewables Obligation (RO) scheme	
Base giuridica	<p>Section 32 of the Electricity Act 1989 (1989 Chapter 29), as amended by Sections 37-40 of the Energy Act 2008 (2008 Chapter 32)</p> <p>Implemented by the Renewables Obligation Order 2009 (No. 785), the Renewables Obligation (Amendment) Order 2010 (No. 1107) and the Renewables Obligation (Amendment) Order 2011 (No. 984)</p> <p>A further Renewables Obligation (Amendment) Order will give effect to the proposed changes</p>	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Tutela dell'ambiente, sviluppo settoriale	
Forma dell'aiuto	Altro — gli importi riscossi da fornitori autorizzati che non presentano ROC (Renewables Obligation Certificates — Certificati di energia proveniente da fonti rinnovabili) che comprovino il rispetto della totalità o di una parte dei loro obblighi sono ridistribuiti a quei fornitori che presentano ROC che comprovino il rispetto della totalità o di una parte dei loro obblighi	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1 158 milioni di GBP	
Intensità	—	
Durata	Fino al 31.3.2037	
Settore economico	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	<p>Department of Energy and Climate Change 3 Whitehall Place London SW1A 2AW UNITED KINGDOM</p>	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	29.4.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36084 (13/N)	
Stato membro	Regno Unito	
Regione	Northern Ireland	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Renewables Obligation in Northern Ireland	
Base giuridica	Section 32 of the Electricity Act 1989, as amended by Energy Act 2004 currently subject to amendment by the Energy Bill 2008 Implemented by Renewables Obligation Order 2006 (No 1004), amended by Renewables Obligation Order 2006 (Amendment) Order 2007 (No 1078)	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Tutela dell'ambiente	
Forma dell'aiuto	Altro — gli importi riscossi da fornitori autorizzati che non presentano ROC (Renewables Obligation Certificates — Certificati di energia proveniente da fonti rinnovabili) che comprovino il rispetto della totalità o di una parte dei loro obblighi sono ridistribuiti a quei fornitori che presentano ROC che comprovino il rispetto della totalità o di una parte dei loro obblighi	
Dotazione di bilancio	—	
Intensità	—	
Durata	Fino al 31.3.2037	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Department of Enterprise, Trade and Investment Netherleigh Massey Avenue Belfast Northern Ireland BT4 2JP UNITED KINGDOM	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	6.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36519 (13/N)	
Stato membro	Lituania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Valstybės pagalba mažoms ir vidutinėms įmonėms restruktūrizuoti (schema) (pratęsimas)	
Base giuridica	Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 31–1012; 2010, Nr. 86–4529); Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63–2243). Žiūrėti informaciją Priede.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà	
Forma dell'aiuto	Estinzione del debito	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 258 milioni di LTL	
Intensità	100 %	
Durata	2.7.2013-31.12.2015	
Settore economico	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	<p>Modestas Kaseliauskas Antanas Šipavičius Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vasario 16-osios g. 15 LT-01514 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA</p> <p>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Konstitucijos pr. 12 LT-09308 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA</p> <p>Mindaugas Sinkevičius Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos A. Jakšto g. 1/25 LT-01105 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA</p>	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE, eccetto per i prodotti dell'allegato I del trattato)

(2013/C 167/02)

Data di adozione della decisione	15.5.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36009 (13/N)	
Stato membro	Francia	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aide à la cessation d'activité laitière	
Base giuridica	<p>— articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime</p> <p>— arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014</p> <p>— arrêté du 30 mars 2011 modifiant l'arrêté du 26 août 2010 relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers pour les campagnes 2010-2011 à 2013-2014</p>	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Chiusura definitiva di capacità	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 40 milioni di EUR Dotazione annuale: 40 milioni di EUR	
Intensità	Misura che non costituisce aiuto	
Durata	Fino al 31.3.2014	
Settore economico	Agricoltura, silvicoltura e pesca	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 3 rue Barbet de Jouy 75349 Paris 07 SP FRANCE	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6930 — KKR/SMCP)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 167/03)

In data 7 giugno 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6930. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

12 giugno 2013

(2013/C 167/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3277	AUD	dollari australiani	1,3927
JPY	yen giapponesi	128,30	CAD	dollari canadesi	1,3489
DKK	corone danesi	7,4571	HKD	dollari di Hong Kong	10,3095
GBP	sterline inglesi	0,84825	NZD	dollari neozelandesi	1,6604
SEK	corone svedesi	8,6808	SGD	dollari di Singapore	1,6672
CHF	franchi svizzeri	1,2323	KRW	won sudcoreani	1 498,19
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	13,2994
NOK	corone norvegesi	7,6650	CNY	renminbi Yuan cinese	8,1434
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4705
CZK	corone ceche	25,660	IDR	rupia indonesiana	13 090,63
HUF	fiorini ungheresi	296,40	MYR	ringgit malese	4,1577
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	57,140
LVL	lats lettoni	0,7019	RUB	rublo russo	42,8380
PLN	zloty polacchi	4,2532	THB	baht thailandese	41,106
RON	leu rumeni	4,4910	BRL	real brasiliano	2,8243
TRY	lire turche	2,4906	MXN	peso messicano	16,9295
			INR	rupia indiana	76,7610

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16; GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9; GU C 200 del 06.8.2008, pag. 10; GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13; GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10; GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20; GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7; GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28; GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22; GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17; GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13; GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17; GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34; GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22; GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12; GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8; GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14; GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30; GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18; GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12; GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3; GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7; GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11; GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22; GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9)

(2013/C 167/05)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

FRANCIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

Frontiere aeree

- 1) Abbeville
- 2) Agen-la Garenne
- 3) Ajaccio-Campo dell'Oro
- 4) Albert-Bray
- 5) Amiens-Glisy
- 6) Angers-Marcé
- 7) Angoulême-Brie-Champniers
- 8) Annecy-Methet
- 9) Annemasse
- 10) Auxerre-Branches
- 11) Avignon-Caumont
- 12) Bâle-Mulhouse
- 13) Bastia-Poretta
- 14) Beauvais-Tillé
- 15) Bergerac-Roumanière
- 16) Besançon-la Vèze

- 17) Béziers-Vias
- 18) Biarritz-Bayonne-Anglet
- 19) Bordeaux-Mérignac
- 20) Brest-Guipavas
- 21) Brive-Souillac
- 22) Caen-Carpiquet
- 23) Calais-Dunkerque
- 24) Calvi-Sainte-Catherine
- 25) Cannes-Mandelieu
- 26) Carcassonne-Salvaza
- 27) Châlons-Vatry
- 28) Chambéry-Aix-les-Bains
- 29) Châteauroux-Déols
- 30) Cherbourg-Mauperthus
- 31) Clermont-Ferrand-Aulnat
- 32) Colmar-Houssen
- 33) Deauville-Saint-Gatien
- 34) Dijon-Longvic
- 35) Dinard-Pleurtuit
- 36) Dôle-Tavaux
- 37) Epinal-Mirecourt
- 38) Figari-Sud Corse
- 39) Grenoble-Saint-Geoirs
- 40) Hyères-le Palivestre
- 41) Issy-les-Moulineaux
- 42) La Môle
- 43) Lannion
- 44) La Rochelle-Laleu
- 45) Laval-Entrammes
- 46) Le Castelet
- 47) Le Havre-Octeville
- 48) Le Mans-Arnage
- 49) Le Touquet-Paris-Plage
- 50) Lille-Lesquin
- 51) Limoges-Bellegarde
- 52) Lognes-Emerainville
- 53) Lorient-Lann-Bihoué
- 54) Lyon-Bron
- 55) Lyon-Saint-Exupéry

- 56) Marseille-Provence
- 57) Metz-Nancy-Lorraine
- 58) Monaco-Héliport
- 59) Montbéliard-Courcelles
- 60) Montpellier-Méditerranée
- 61) Nantes-Atlantique
- 62) Nevers-Fourchambault
- 63) Nice-Côte d'Azur
- 64) Nîmes-Garons
- 65) Orléans-Bricy
- 66) Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel
- 67) Paris-Charles de Gaulle
- 68) Paris-le Bourget
- 69) Paris-Orly
- 70) Pau-Pyrénées
- 71) Perpignan-Rivesaltes
- 72) Poitiers-Biard
- 73) Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, a titolo temporaneo:
 - dal 12 al 16 giugno 2013 dalle ore 12.00 alle ore 16.00,
 - dal 17 al 20 giugno 2013 dalle ore 12.00 alle ore 18.00,
 - dal 21 al 23 giugno 2013 dalle ore 11.00 alle ore 19.00.
- 74) Quimper-Cornouailles, a titolo temporaneo dal 30 maggio al 8 settembre 2013
- 75) Rennes Saint-Jacques
- 76) Rodez-Marcillac
- 77) Rouen-Vallée de Seine
- 78) Saint-Brieuc-Armor
- 79) Saint-Étienne-Bouthéon
- 80) Saint-Nazaire-Montoir
- 81) Strasbourg-Entzheim
- 82) Tarbes-Ossun-Lourdes
- 83) Toulouse-Blagnac
- 84) Tours-Saint-Symphorien
- 85) Troyes-Barberey
- 86) Vichy-Charmeil

Frontiere maritime

- 1) Ajaccio
- 2) Bastia
- 3) Bayonne
- 4) Bonifacio

- 5) Bordeaux
- 6) Boulogne
- 7) Brest
- 8) Caen-Ouistreham
- 9) Calais
- 10) Calvi
- 11) Cannes-Vieux Port
- 12) Carteret
- 13) Cherbourg
- 14) Dieppe
- 15) Douvres
- 16) Dunkerque
- 17) Granville
- 18) Honfleur
- 19) La Rochelle-La Pallice
- 20) Le Havre
- 21) Les Sables-d'Olonne-Port
- 22) L'Île-Rousse
- 23) Lorient
- 24) Marseille
- 25) Monaco-Port de la Condamine
- 26) Nantes-Saint-Nazaire
- 27) Nice
- 28) Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis
- 29) Port-la-Nouvelle
- 30) Porto-Vecchio
- 31) Port-Vendres
- 32) Roscoff
- 33) Rouen
- 34) Saint-Brieuc (maritime)
- 35) Saint-Malo
- 36) Sète
- 37) Toulon

Frontiere terrestri:

con il Regno Unito:

(collegamento fisso sotto la Manica)

- 1) Gare d'Ashford International

- 2) Gare d'Avignon-Centre
- 3) Cheriton/Coquelles
- 4) Gare de Chessy-Marne-la-Vallée
- 5) Gare de Fréthun
- 6) Gare de Lille-Europe
- 7) Gare de Paris-Nord
- 8) Gare de St-Pancras International
- 9) Gare d'Ebbsfleet International

con Andorra

- 1) Pas de la Case

ITALIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA*Frontiere aeree*

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) Alghero (SS) | Polizia di Stato |
| 2) Ancona | Polizia di Stato |
| 3) Aosta | Polizia di Stato |
| 4) Bari | Polizia di Stato |
| 5) Bergamo | Polizia di Stato |
| 6) Biella | Polizia di Stato |
| 7) Bologna | Polizia di Stato |
| 8) Bolzano | Polizia di Stato |
| 9) Brescia | Polizia di Stato |
| 10) Brindisi | Polizia di Stato |
| 11) Cagliari | Polizia di Stato |
| 12) Catania | Polizia di Stato |
| 13) Comiso (RG) | Polizia di Stato |
| 14) Crotone | Polizia di Stato |
| 15) Cuneo Levaldigi (CN) | Polizia di Stato |
| 16) Fano (PU) | Polizia di Stato |
| 17) Firenze | Polizia di Stato |
| 18) Foggia | Polizia di Stato |
| 19) Forlì | Polizia di Stato |
| 20) Genova | Polizia di Stato |
| 21) Grosseto | Polizia di Stato |
| 22) Lamezia Terme (CZ) | Polizia di Stato |
| 23) Lampedusa (AG) | Carabinieri |
| 24) Lecce | Polizia di Stato |
| 25) Marina di Campo (LI) | Carabinieri |

26) Milano Linate	Polizia di Stato
27) Napoli	Polizia di Stato
28) Novi Ligure	Carabinieri
29) Olbia (SS)	Polizia di Stato
30) Oristano	Polizia di Stato
31) Palermo	Polizia di Stato
32) Pantelleria (TP)	Carabinieri
33) Parma	Polizia di Stato
34) Perugia	Polizia di Stato
35) Pescara	Polizia di Stato
36) Pisa	Polizia di Stato
37) Pontecagnano (SA)	Polizia di Stato
38) Reggio di Calabria	Polizia di Stato
39) Rimini	Polizia di Stato
40) Roma Ciampino	Polizia di Stato
41) Roma Fiumicino	Polizia di Stato
42) Roma Urbe	Polizia di Stato
43) Ronchi dei Legionari (GO)	Polizia di Stato
44) Siena	Polizia di Stato
45) Taranto-Grottaglie	Polizia di Stato
46) Torino	Polizia di Stato
47) Trapani	Polizia di Stato
48) Tortoli (NU)	Polizia di Stato
49) Treviso	Polizia di Stato
50) Varese Malpensa	Polizia di Stato
51) Venezia	Polizia di Stato
52) Verona	Polizia di Stato
53) Villanova d'Albenga (SV)	Carabinieri

Frontiere marittime

1) Alassio (SV)	Polizia di Stato
2) Alghero (SS)	Polizia di Stato
3) Ancona	Polizia di Stato
4) Anzio — Nettuno (RM)	Polizia di Stato
5) Augusta (SR)	Polizia di Stato
6) Bacoli (NA)	Carabinieri
7) Bari	Polizia di Stato
8) Barletta (BA)	Polizia di Stato
9) Brindisi	Polizia di Stato
10) Cagliari	Polizia di Stato
11) Campo nell'Elba (LI)	Carabinieri
12) Caorle (VE)	Carabinieri

13) Capraia Isola (LI)	Carabinieri
14) Capri (NA)	Polizia di Stato
15) Carbonia (CA)	Polizia di Stato
16) Castellammare di Stabia (NA)	Polizia di Stato
17) Castellammare del Golfo (TP)	Polizia di Stato
18) Catania	Polizia di Stato
19) Cesenatico	Polizia di Stato
20) Chioggia (VE)	Polizia di Stato
21) Civitanova Marche (MC)	Polizia di Stato
22) Civitavecchia (RM)	Polizia di Stato
23) Corigliano Calabro (CS)	Polizia di Stato
24) Crotone	Polizia di Stato
25) Duino Aurisina (TS)	Polizia di Stato
26) Finale Ligure (SV)	Carabinieri
27) Fiumicino (RM)	Polizia di Stato
28) Formia (LT)	Polizia di Stato
29) Gaeta (LT)	Polizia di Stato
30) Gallipoli (LE)	Polizia di Stato
31) Gela (CL)	Polizia di Stato
32) Genova	Polizia di Stato
33) Gioia Tauro (RC)	Polizia di Stato
34) Giulianova (TE)	Polizia di Stato
35) Grado (GO)	Carabinieri
36) Ischia (NA)	Polizia di Stato
37) La Maddalena (SS)	Carabinieri
38) La Spezia	Polizia di Stato
39) Lampedusa (AG)	Carabinieri
40) Lerici (SP)	Carabinieri
41) Levanto (SP)	Carabinieri
42) Licata (AG)	Polizia di Stato
43) Lignano Sabbiadoro (VE)	Carabinieri
44) Lipari (ME)	Carabinieri
45) Livorno	Polizia di Stato
46) Loano (SV)	Carabinieri
47) Manfredonia (FG)	Polizia di Stato
48) Marciana Marina (LI)	Carabinieri
49) Marina di Carrara (MS)	Polizia di Stato
50) Marsala (TP)	Polizia di Stato
51) Mazara del Vallo (TP)	Polizia di Stato

52) Messina	Polizia di Stato
53) Milazzo (ME)	Polizia di Stato
54) Molfetta (BA)	Carabinieri
55) Monopoli (BA)	Polizia di Stato
56) Muggia (TS)	Polizia di Stato
57) Napoli	Polizia di Stato
58) Olbia (SS)	Polizia di Stato
59) Oneglia (IM)	Polizia di Stato
60) Oristano	Polizia di Stato
61) Ortona (CH)	Carabinieri
62) Ostia (RM)	Polizia di Stato
63) Otranto (LE)	Polizia di Stato
64) Palau (SS)	Polizia di Stato
65) Palermo	Polizia di Stato
66) Pantelleria (TP)	Carabinieri
67) Pesaro	Polizia di Stato
68) Pescara	Polizia di Stato
69) Piombino (LI)	Polizia di Stato
70) Porto Azzurro (LI)	Carabinieri
71) Porto Cervo (SS)	Polizia di Stato
72) Porto Empedocle (AG)	Polizia di Stato
73) Porto Ferrajo (LI)	Polizia di Stato
74) Porto Nogaro (UD)	Carabinieri
75) Porto Tolle (RO)	Polizia di Stato
76) Porto Torres (SS)	Polizia di Stato
77) Porto Venere (SV)	Carabinieri
78) Portofino (GE)	Carabinieri
79) Pozzallo (RG)	Carabinieri
80) Pozzuoli (NA)	Polizia di Stato
81) Rapallo (GE)	Polizia di Stato
82) Ravenna	Polizia di Stato
83) Reggio di Calabria	Polizia di Stato
84) Rimini	Polizia di Stato
85) Rio Marina (LI)	Carabinieri
86) Riposto (CT)	Carabinieri
87) Ronchi dei Legionari — Monfalcone (GO)	Polizia di Stato
88) Santa Margherita Ligure (GE)	Carabinieri
89) Sanremo (IM)	Polizia di Stato
90) Santa Maria di Leuca (LE)	Polizia di Stato
91) Santa Teresa di Gallura (SS)	Polizia di Stato

92) San Benedetto del Tronto (AP)	Polizia di Stato
93) Salerno	Polizia di Stato
94) Savona	Polizia di Stato
95) Siracusa	Polizia di Stato
96) Sorrento (NA)	Polizia di Stato
97) Taormina (ME)	Polizia di Stato
98) Taranto	Polizia di Stato
99) Termini Imerese (PA)	Polizia di Stato
100) Termoli (CB)	Polizia di Stato
101) Terracina (LT)	Polizia di Stato
102) Torre Annunziata (NA)	Polizia di Stato
103) Tortolì (NU)	Polizia di Stato
104) Torviscosa (UD)	Carabinieri
105) Trani (BA)	Polizia di Stato
106) Trapani	Polizia di Stato
107) Trieste	Polizia di Stato
108) Varazze (SV)	Carabinieri
109) Vasto (CH)	Polizia di Stato
110) Venezia	Polizia di Stato
111) Viareggio (LU)	Polizia di Stato
112) Vibo Valentia Marina (VV)	Polizia di Stato

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.6906 — KKR/Gardner Denver)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 167/06)

1. In data 4 giugno 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa KKR & Co. L.P. («KKR», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Gardner Denver, Inc. («GDI», Stati Uniti) mediante acquisto di titoli.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KKR: fornitura di una vasta gamma di servizi di gestione alternativa degli attivi a investitori pubblici e privati del mercato e fornitura di soluzioni per i mercati dei capitali alle imprese, alle società in portafoglio e ai clienti,
- GDI: produzione e vendita di compressori industriali, ventilatori, pompe, bracci di caricamento e sistemi di alimentazione.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6906 — KKR/Gardner Denver, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 167/07)

1. RISARCIMENTO DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA CONCORRENZA: LA SFIDA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO SUBITO

1. Le violazioni degli articoli 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in appresso: «norme UE sulla concorrenza», danneggiano fortemente l'economia nel suo insieme e ostacolano il buon funzionamento del mercato interno. Per evitare questi danni la Commissione ha il potere di sanzionare le violazioni delle norme UE sulla concorrenza compiute da imprese ed associazioni di imprese, irrogando loro ammende⁽¹⁾. Scopo di tali ammende è ottenere un effetto dissuasivo, cioè sanzionare le imprese in causa (effetto dissuasivo specifico), e distogliere altre imprese dall'assumere o dal portare avanti comportamenti contrari agli articoli 101 e 102 del TFUE (effetto dissuasivo generale)⁽²⁾.
2. Inoltre le violazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE danneggiano molto consumatori ed imprese. Chiunque abbia subito un danno a causa della violazione di norme UE sulla concorrenza ha il diritto di ottenere un risarcimento, che, come ha ripetutamente sottolineato la Corte di giustizia, è garantito dal diritto dell'Unione⁽³⁾. Se l'obiettivo delle ammende è l'ottenimento di un effetto dissuasivo, lo scopo delle pretese risarcitorie è riparare al danno subito a causa di una violazione. L'esistenza di mezzi di ricorso più efficienti tramite i quali i consumatori e le imprese possano ottenere il risarcimento dei danni produrrebbe intrinsecamente anche effetti positivi in termini di dissuasione da violazioni future e garanzia di una maggiore osservanza delle norme in questione⁽⁴⁾.
3. Una grossa difficoltà incontrata dagli organi giurisdizionali e dalle parti nelle azioni di risarcimento riguarda la modalità di quantificazione del danno subito. La quantificazione si basa su un raffronto fra la posizione reale degli attori con quella in cui si sarebbero trovati se non si fosse verificata alcuna violazione. In qualsiasi valutazione ipotetica di come si sarebbero evolute le condizioni di mercato e le interazioni fra gli operatori del mercato in assenza della violazione spesso sorgono complesse e specifiche questioni economiche e di diritto della concorrenza. Le corti e le parti si trovano sempre più spesso a dover confrontarsi con tali questioni e con l'esame dei metodi e delle tecniche disponibili per trattarle.

2. INTERAZIONE FRA LE NORME E I PRINCIPI DEL DIRITTO UE E DEL DIRITTO NAZIONALE

2.1. Acquis comunitario

4. Gli articoli 101 e 102 del TFUE costituiscono disposizioni di ordine pubblico⁽⁵⁾ e sono fondamentali per il funzionamento del mercato interno, che comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata⁽⁶⁾. Tali disposizioni del trattato sanciscono diritti ed obblighi per i singoli soggetti, siano

⁽¹⁾ Si veda l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano gli articoli 101 e 102 del TFUE, ma il loro contenuto resta invariato.

⁽²⁾ Si veda il punto 4 degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, GU C 210 dell'1.9.2006, pag. 2.

⁽³⁾ Causa C-453/99, *Courage e Crehan*, Raccolta 2001, pag. I-6297; cause riunite C-295-298/04, *Manfredi*, Raccolta 2006, pag. I-6619, causa C-360/09, *Pfleiderer*, Raccolta 2011, pag. I-5161, e causa C-199/11, *Europese Gemeenschap contro Otis NV e altri*, Raccolta 2012, non ancora pubblicata.

⁽⁴⁾ Causa C-453/99, *Courage e Crehan*, Raccolta 2001, pag. I-6297, punto 27; cause riunite C-295-298/04, *Manfredi*, Raccolta 2006, pag. I-6619, punto 91.

⁽⁵⁾ Cause riunite C-295-298/04, *Manfredi*, Raccolta 2006, pag. I-6619, punto 31.

⁽⁶⁾ Protocollo (n. 27) del trattato sull'Unione europea sul mercato interno e sulla concorrenza.

essi imprese o consumatori. Tali diritti entrano a far parte del patrimonio giuridico di questi soggetti ⁽¹⁾ e sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾. Ai sensi del diritto UE le giurisdizioni nazionali hanno il dovere di far rispettare pienamente ed efficacemente tali diritti ed obblighi in tutti i procedimenti per cui sono adite.

5. Fra i diritti garantiti dalla legislazione europea vi è quello di ottenere un risarcimento per un danno subito a causa di una violazione dell'articolo 101 o 102 del TFUE: la piena efficacia delle norme UE sulla concorrenza sarebbe a rischio se i soggetti danneggiati non avessero la possibilità di chiedere il risarcimento per le perdite subite a causa di una violazione di tali norme. Chiunque ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito quando esiste un nesso di causalità tra tale danno e un'intesa o una pratica vietata dalle norme UE sulla concorrenza ⁽³⁾.
6. Risarcire il danno subito significa ristabilire, per i soggetti danneggiati, la stessa situazione in cui si sarebbero trovati se non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 101 o 102 del TFUE. I soggetti danneggiati da una violazione di queste norme UE aventi efficacia diretta dovrebbero quindi vedere ripristinato il pieno valore reale delle perdite subite: il diritto al risarcimento integrale comprende il danno reale (*damnum emergens*) così come il risarcimento per il mancato guadagno (*lucrum cessans*) subito come conseguenza della violazione ⁽⁴⁾; e il diritto al pagamento degli interessi calcolati dal momento in cui è subentrato il danno ⁽⁵⁾.
7. Nella misura in cui non vi è una disciplina dell'UE in materia di azioni di risarcimento a seguito di violazioni dell'articolo 101 o 102 del TFUE, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le specifiche norme riguardanti l'esercizio del diritto al risarcimento garantito dalla legislazione dell'UE. Tali norme non devono tuttavia rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'UE (principio di effettività). Né possono essere meno favorevoli di quelle riguardanti azioni di risarcimento per la violazione di diritti analoghi conferiti dal diritto interno (principio di equivalenza) ⁽⁶⁾.

2.2. Il diritto nazionale e la sua interazione con i principi della normativa UE

8. Per quanto riguarda la questione della quantificazione, nella misura in cui tale operazione non è disciplinata dal diritto dell'UE, le norme giuridiche degli Stati membri determinano il livello di prova appropriato e il necessario grado di precisione per mostrare l'entità del danno. Le norme nazionali prevederanno anche la ripartizione dell'onere della prova e delle responsabilità delle parti di addurre argomentazioni fattuali dinanzi al giudice. Le norme nazionali possono prevedere il trasferimento dell'onere della prova una volta che l'attore abbia fornito una determinata serie di fattori; possono prevedere inoltre regole di calcolo semplificate e presunzioni relative o assolute. Le norme nazionali stabiliscono inoltre la misura e le modalità secondo cui i giudici hanno la facoltà di quantificare il danno subito sulla base delle stime più attendibili o ricorrendo a considerazioni equitative. Tutte queste leggi e procedure nazionali che disciplinano la quantificazione del danno dovrebbero essere precisate ed applicate nei singoli casi in modo che le parti danneggiate da violazioni delle norme UE sulla concorrenza possano ottenere il pieno risarcimento per il danno subito, senza incontrare difficoltà sproporzionate; in nessun caso esse possono essere meno efficaci di quanto avverrebbe in azioni analoghe intentate in base al diritto nazionale.
9. Una delle conseguenze del principio di effettività è che le norme giuridiche nazionali applicabili e la loro interpretazione dovrebbero debitamente rispecchiare le difficoltà e i limiti intrinseci della quantificazione del danno nei casi relativi alla concorrenza. Tale quantificazione richiede un confronto tra la posizione reale del soggetto danneggiato e la posizione in cui tale soggetto si sarebbe trovato in assenza dell'infrazione, e ciò non può essere osservato nella realtà: è impossibile conoscere l'evoluzione delle condizioni di mercato e delle interazioni fra gli operatori del mercato nel caso in cui non si fosse verificata l'infrazione, e l'unica possibilità è effettuare una stima dello scenario che verosimilmente

⁽¹⁾ Causa C-453/99, *Courage e Crehan*, Raccolta 2001, pag. I-6297, punti 19 e 23; cause riunite C-295-298/04, *Manfredi*, Raccolta 2006, pag. I-6619, punto 39.

⁽²⁾ Per la protezione dei beni dei singoli si veda l'articolo 17 della Carta. Il diritto a un ricorso effettivo per le violazioni di diritti garantiti dalla legislazione dell'Unione è sancito dall'articolo 47 della Carta.

⁽³⁾ Causa C-360/09, *Pfleiderer*, Raccolta 2011, pag. I-5161, punto 28; causa C-199/11, *Europese Gemeenschap contro Otis NV e altri*, Raccolta 2012, non ancora pubblicata, punto 43.

⁽⁴⁾ Cause riunite C-295-298/04, *Manfredi*, Raccolta 2006, pag. I-6619, punti 95-96; cause riunite C-46/93 e C-48/93, *Brasserie du Pêcheur e Factortame*, Raccolta 1996, pag. I-1029, punto 87.

⁽⁵⁾ Cause riunite C-295-298/04, *Manfredi*, Raccolta 2006, pag. I-6619, punto 97 con riferimento alla causa C-271/91, *Marshall*, Raccolta 1993, pag. I-4367, punto 31.

⁽⁶⁾ Causa C-453/99, *Courage e Crehan*, Raccolta 2001, pag. I-6297, punto 29; cause riunite C-295-298/04, *Manfredi*, Raccolta 2006, pag. I-6619, punto 62.

sarebbe esistito senza l'infrazione. La quantificazione del danno nei casi relativi alla concorrenza è sempre stata caratterizzata, per la sua stessa natura, da limiti considerevoli per quanto riguarda il livello di certezza e precisione atteso. Talvolta sono possibili solo stime approssimative ⁽¹⁾.

3. GUIDA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

10. In questo contesto, i servizi della Commissione hanno elaborato una Guida pratica relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell'articolo 101 o 102 del TFUE (in appresso: la «Guida pratica»).
11. L'obiettivo della Guida pratica è quello di offrire un valido supporto ai giudici nazionali, rendendo più ampiamente disponibili le informazioni rilevanti per la quantificazione del danno generato dalla violazione delle norme UE sulla concorrenza. La Guida pratica offre una panoramica delle varie forme di danno tipicamente causate dalle pratiche anticoncorrenziali e, in particolare, presenta informazioni sui metodi e sulle tecniche disponibili ai fini della quantificazione. Una maggiore diffusione di tali informazioni contribuirà ad aumentare l'efficacia delle azioni di risarcimento. Dovrebbe inoltre rendere tali azioni più prevedibili, aumentando così la certezza del diritto per tutte le parti interessate. La Guida pratica può inoltre aiutare le parti a raggiungere una risoluzione consensuale delle controversie, sia nel contesto, sia al di fuori di procedimenti giudiziari o procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie.
12. La presente Guida pratica è puramente informativa e non è vincolante per le giurisdizioni nazionali o le parti. Non modifica pertanto il quadro giuridico degli Stati membri che disciplina le azioni per il risarcimento del danno né influisce sui diritti e sugli obblighi degli Stati membri o delle persone fisiche o giuridiche ai sensi della normativa UE.
13. In particolare, la Guida pratica non contiene elementi che incrementino o riducano il livello di prova o il grado di dettaglio delle argomentazioni di fatto richieste alle parti nell'ambito degli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Né contiene elementi che influiscano sulle norme e prassi degli Stati membri in materia di onere della prova. Le giurisdizioni nazionali hanno spesso adottato, nell'ambito del loro sistema normativo, approcci pragmatici per quanto riguarda la determinazione dell'entità del danno da risarcire, fra cui l'uso di presunzioni, il trasferimento dell'onere della prova, o la facoltà dei giudici di effettuare valutazioni sulla base delle stime più attendibili. La Guida pratica serve a fornire informazioni utilizzabili nel quadro delle norme e prassi nazionali, senza sostituirsi ad esse. A seconda delle norme applicabili e in funzione delle specifiche caratteristiche di ogni caso, potrebbe quindi essere sufficiente, per le parti, fornire fatti e prove, in merito al quantum dei danni, che sono meno dettagliati rispetto a quelli richiesti da alcuni metodi e tecniche menzionati nella Guida pratica.
14. La Guida pratica illustra le caratteristiche peculiari, inclusi i punti di forza e di debolezza, dei vari metodi e delle varie tecniche disponibili per quantificare i danni causati dalla violazione delle norme antitrust. È in base alla legge applicabile che sarà stabilito quale approccio possa essere considerato adeguato per la quantificazione in base alle circostanze specifiche di un dato caso. Tra le considerazioni rilevanti rientrano — oltre al grado e all'onere della prova in base alla legge applicabile — la disponibilità dei dati, i costi e il tempo richiesti, nonché la loro proporzionalità in rapporto al valore della domanda di risarcimento.
15. La Guida pratica presenta inoltre ed esamina una serie di esempi pratici, che illustrano i tipici effetti che tendono ad avere le violazioni delle norme UE sulla concorrenza, e che mostrano come possano essere applicati nella pratica i metodi e le tecniche di quantificazione del danno subito sopra menzionati.
16. Le conoscenze di natura economica relative al danno causato da violazioni delle norme antitrust e le metodologie e le tecniche per la sua quantificazione possono evolversi nel tempo, in funzione delle ricerche economiche teoriche ed empiriche e la prassi giudiziaria in materia. È quindi opportuno non considerare la Guida pratica come una raccolta esaustiva o definitiva delle conoscenze, dei metodi e delle tecniche disponibili.

⁽¹⁾ I limiti di queste valutazioni di una situazione ipotetica sono stati riconosciuti dalla Corte di giustizia nel contesto della quantificazione del lucro cessante in un ricorso per risarcimento danni contro la Comunità europea. Si vedano le cause riunite C-104/89 e C-37/90 *Mulder e altri contro Consiglio*, Raccolta 2000, pag. I-203, punto 79.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2013/C 167/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾

«TOMATAKI ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ» (TOMATAKI SANTORINIS)

N. CE: EL-PDO-0005-0888-26.08.2011

IGP () DOP (X)

1. Denominazione

«Τοματάκι Σαντορίνης» (Tomataki Santorinis)

2. Stato membro o paese terzo

Grecia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6 — Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Per «Τοματάκι Σαντορίνης» (Tomataki Santorinis) si intende il frutto fresco di un ecotipo locale della pianta «*Lycopersicon esculentum* Mill.», appartenente alla famiglia delle solanacee e rientrante nella varietà di pomodori di piccole dimensioni, con un ciclo di sviluppo che dura in media dagli 80 ai 90 giorni. Il «Tomataki Santorinis» presenta una forma sferica leggermente appiattita (con un rapporto tra diametro polare e diametro equatoriale compreso tra 0,65 e 0,85) e un peso (in grammi) compreso tra un minimo di 15 g e un massimo di 27 g. Il frutto presenta un'increspatura che può essere leggera o pronunciata e che è particolarmente visibile nei frutti che si trovano alla base della pianta. Il «Tomataki Santorinis» presenta un colore rosso vivo, una polpa compatta e molto poco succosa e un elevato contenuto di semi. La percentuale della materia solida solubile varia tra 7-10 °Brix e la concentrazione della materia solida solubile è inferiore a quella della materia solida totale e oscilla tra il 73 e l'87 % (il residuo solido è compreso tra il 13 e il 27 %). Esso presenta inoltre livelli elevati di acido ascorbico (compreso tra 14 e 18 mg per 100 g di peso di frutto fresco), di fenoli totali solubili (54-57 mg per

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

100 g di peso di frutto fresco) e di licopene (3,8-7,5 mg per 100 g di peso di frutto fresco). Allo stesso tempo il frutto fresco del «Tomataki Santorinis» è caratterizzato da un'elevata acidità (pH = 4-4,5) che, in combinazione con l'elevata concentrazione di carboidrati, gli conferisce un sapore dolce e marcatamente acido.

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)*

—

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica delimitata*

Tutte le fasi della produzione e della trasformazione del prodotto denominato «Τοματάκι Σαντορίνης» (Tomataki Santorinis) devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.*

Si ritiene essenziale che il condizionamento avvenga all'interno della zona geografica delimitata per garantire la qualità del prodotto denominato «Tomataki Santorinis» oltre che per assicurare un controllo estremamente rigoroso della provenienza del prodotto finale.

Più in concreto, è imperativo che il condizionamento avvenga all'interno della zona geografica delimitata perché, in caso di trasporto alla rinfusa, che avverrebbe obbligatoriamente via mare, si rischierebbe un deterioramento della qualità di un prodotto così delicato, oltre all'eventualità che i pomodori assorbano umidità e siano contaminati da agenti parassitari e patogeni. L'obiettivo è inoltre quello di ridurre le frodi. La resa ridotta per stremma (1 stremma = 1 000 m²), pari a circa 500 kg per stremma rispetto alle 10 tonnellate per stremma prodotte in pieno campo sulla terraferma, garantisce al «Tomataki Santorinis» un valore e un prezzo elevati e costituisce, di conseguenza, un notevole incentivo alle frodi. Ciò permette, infine, di tutelare l'eccellente reputazione del prodotto che si fregia della denominazione di origine protetta.

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura*

Sull'imballaggio figura anche il codice del prodotto conformemente al sistema di tracciabilità.

4. **Definizione concisa della zona geografica**

La zona geografica di produzione del «Tomataki Santorinis» comprende le isole di Santorini, Thirasia, Palea Kameni, Nea Kameni, Aspronisi, Christiani e Askania, situate nella Repubblica ellenica (regione dell'Egeo meridionale, nomos delle Cicladi).

5. **Legame con la zona geografica**

5.1. *Specificità della zona geografica*

Caratteristica comune di tutta la zona geografica è il terreno di origine vulcanica e un microclima molto particolare caratterizzato da venti particolarmente forti, elevato soleggiamento durante tutto l'anno e grande aridità (scarse precipitazioni piovose annue). Più in concreto:

a) clima: i particolari fattori climatici che determinano la qualità del prodotto sono i seguenti:

- 1) l'umidità atmosferica relativa, che si mantiene su una media annua del 71 %;
- 2) la pluviometria, con precipitazioni annue complessive che arrivano a 370 mm;
- 3) i venti settentrionali, che soffiano per tutto l'anno;
- 4) la temperatura, che registra valori annui medi di 17,5 °C;

- 5) l'elevato soleggiamento (202 giorni di sole l'anno); e
 - 6) la sostanziale assenza di gelate;
- b) suolo: il materiale parentale del terreno vulcanico presente quasi ovunque sull'isola di Santorini è costituito da depositi terziari di pozzolana, pomice e lava. Questi terreni sono profondi, con erosione media o assente e lievi pendenze. In generale, il terreno di Santorini ha una struttura fine dalla quale sono assenti elementi inorganici essenziali quale l'azoto (N) ed è anche eccezionalmente povero di materia organica. Caratteristica è inoltre la presenza di sodio (Na) — che determina condizioni di stress idrico — e la capacità del suolo di concentrare l'umidità atmosferica e di trasferirla gradualmente alle piante durante il giorno (la pomice è ben nota per la sua capacità di ritenzione idrica). Le piante si trovano così in uno stato di stress idrico, fattore che, in combinazione con l'alcalinità del suolo, conferisce al prodotto le sue caratteristiche particolari. Le risorse idriche del suolo, infine, sono scarse o addirittura inesistenti;
- c) fattori antropici: tre sono i procedimenti particolari che rivestono un'eccezionale importanza nella produzione del «Tomataki Santorinis» e che riflettono il contributo dell'uomo al metodo di coltivazione tradizionale:
- 1) la raccolta-selezione dei semi che saranno utilizzati per la semina successiva (semi prodotti in loco);
 - 2) la coltivazione della pianta si è adattata alle particolari condizioni climatiche e del suolo della zona geografica (aridità, elevato soleggiamento e venti molto forti). Più in concreto, col passare del tempo i produttori hanno optato per una varietà precoce che può essere coltivata in terreni aridi e che ha permesso di risolvere in gran parte il problema dei forti venti settentrionali e dell'assenza di risorse idriche, consentendo di effettuare la raccolta nel periodo compreso tra marzo e maggio, soprattutto nei terreni situati al livello del mare. Durante i mesi citati l'intensità dei venti è ridotta e si registra inoltre qualche precipitazione piovosa che garantisce un apporto idrico prezioso;
 - 3) un adeguamento tecnico particolare del metodo di coltivazione riguarda la semina diretta nei terreni della zona geografica, che permette di mantenere in profondità il fittone della pianta, diversamente dai metodi convenzionali di coltivazione dei pomodori che prevedono il trapianto e il taglio della radice.

5.2. Specificità del prodotto

La caratteristiche specifiche del prodotto risultano dalla combinazione del materiale vegetale con le particolari condizioni climatiche e del suolo dell'isola di Santorini e delle isole circostanti, nonché dai metodi tradizionali di coltivazione impiegati dai produttori:

- a) il «Tomataki Santorinis» costituisce un ecotipo locale della varietà *Lycopersicon esculentum* Mill., con origini storiche, un'identità distinta, variabilità genetica e una particolare capacità di adattamento a condizioni aride e a una composizione calcareo-alcalinica dei suoli della zona geografica. Esso è coltivato su scala commerciale soltanto all'interno della zona geografica delimitata ed è un prodotto locale ottenuto dagli stessi produttori di Santorini con un sistema di coltivazione tradizionale a bassa intensità. Nel corso del tempo tali caratteristiche si sono consolidate e diffuse grazie al sistema della raccolta-selezione dei semi da utilizzare nella stagione di semina successiva. In questo modo il seme è molto resistente agli stress di tipo biotico e abiotico e garantisce un'elevata stabilità per quanto riguarda la resa nelle condizioni aride caratteristiche dei terreni della zona geografica;
- b) come indicato anche nella descrizione del prodotto, una caratteristica particolare del «Tomataki Santorinis» è data dalla particolare composizione della sua materia solida solubile, che contribuisce a conferire al prodotto gusto e proprietà nutrizionali. La concentrazione della materia solida solubile è infatti inferiore a quella della materia solida totale, compresa tra il 73 e l'87 % (13-27 % di residuo solido), mentre nelle varietà di pomodori tradizionali questo valore è compreso tra il 95 e il 98 % (2-5 % di residuo solido). Il «Tomataki Santorinis» presenta quindi una percentuale superiore di residuo solido. Da esperimenti di comparazione dei parametri citati con quelli della varietà di pomodori «GS 67» che presentano un frutto di maggiori dimensioni, svolti in condizioni comparabili di coltivazione convenzionale, è emerso che il «Tomataki Santorinis» presenta valori superiori anche per quanto riguarda il tenore di acido ascorbico, di fenoli totali solubili e di licopene, che rientrano tra i solidi solubili. Nello specifico, per ogni 100 grammi di peso del frutto fresco di

«Tomataki Santorinis» i valori delle sostanze di cui sopra sono rispettivamente di 14-18 mg, 54-57 mg e 3,8-7,5 mg, laddove nelle varietà tradizionale di pomodori «Gs 67» essi sono rispettivamente di 8-12 mg, 30-35 mg e 1,8-7 mg. Studi analoghi sulle caratteristiche gustative del «Tomataki Santorinis» hanno evidenziato percentuali più elevate di solidi solubili e valori superiori di acidità titolabile. Le differenze sopraindicate si spiegano con la capacità dello specifico ecotipo di pianta di riciclare l'acido ascorbico all'interno del frutto.

5.3. *Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)*

Le caratteristiche complessive del pomodoro denominato «Tomataki Santorinis», rispecchiate nelle proprietà fisiche, chimiche e organolettiche dello stesso, sono il risultato dell'effetto combinato delle caratteristiche ambientali, delle competenze locali e della forza del patrimonio genetico.

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche qualitative che legano il «Tomataki Santorinis» alla zona geografica di produzione:

- a) il particolare materiale genetico utilizzato, che ha ormai assunto le caratteristiche di una varietà locale a seguito di un lungo processo di adattamento alle particolari caratteristiche della zona e delle particolari modalità di raccolta-selezione dei semi che saranno utilizzati nell'anno successivo. L'adeguamento della pianta all'ambiente di Santorini ha determinato lo sviluppo di determinate caratteristiche peculiari che garantiscono al «Tomataki Santorinis» un'eccellente reputazione sul mercato in quanto prodotto che risponde a rigorose norme di qualità. Le caratteristiche citate sono l'identità distinta, la variabilità genetica e una particolare capacità di adattamento a condizioni aride, oltre alla composizione calcareo-alcalinica dei suoli della zona geografica e a un sistema di coltivazione tradizionale. Studi recenti hanno dimostrato che: a) la ricerca sui rapporti filogenetici di due varietà di pomodori di Santorini e sette varietà domestiche di pomodori, che ha preso in esame 38 caratteristiche della pianta, ha evidenziato una chiara distinzione genetica (distanza genetica) tra le varietà autentiche di pomodori di Santorini e tutte le altre varietà, conferendo quindi alle prime un'identità spiccata (unicità) e b) la concomitante valutazione di genotipi selezionati a Santorini (applicando il sistema tradizionale di coltivazione a bassa intensità) e nell'azienda agricola dell'Istituto nazionale per la ricerca agricola di Salonicco (applicando metodi convenzionali di coltivazione a alta intensità) ha evidenziato una marcata influenza dell'ambiente sulle caratteristiche di produzione e un confronto tra le categorie di prodotti ottenuti ha dimostrato che il prodotto e i suoi costituenti si sviluppavano pienamente soltanto in situ, ovvero a Santorini, prova che la selezione in situ è la più efficace;

Va rilevato inoltre che ai suoli fortemente alcalini si deve l'elevato contenuto di zuccheri nel frutto maturo.

Si può concludere, pertanto, che l'ecotipo locale di cui trattasi ha acquisito un elevato valore agronomico in quanto ha dimostrato una notevolissima resistenza all'aridità e a diversi agenti patogeni, quali alternaria, oidio, fusariosi e verticillosi, nonché una significativa capacità di adattamento ai suoli vulcanici dell'isola e alla loro composizione calcareo-alcalinica. La resa del prodotto coltivato nei suoli aridi di Santorini è in media di 500 kg circa per stremma e, solo in circostanze eccezionali, può avvicinarsi ai 1 000 kg;

- b) le caratteristiche chimico-fisiche del frutto, tra le quali una percentuale particolarmente elevata di zuccheri e di solidi totali, trovano espressione nelle caratteristiche organolettiche del prodotto. A ciò contribuisce senza dubbio la presenza del sodio che determina condizioni di stress idrico e il fatto che le caratteristiche particolari dei suoli di Santorini trattengono l'umidità atmosferica (effetto notturno della caldera) che viene poi gradualmente trasferita alle piante durante il giorno (la pomice è ben nota per la sua capacità di ritenzione idrica). Inoltre non vengono utilizzati fertilizzanti, ovvero la pianta si trova così in uno stato di stress idrico, fattore che, in combinazione con l'elevata alcalinità del suolo, costituisce la principale ragione dell'elevato tenore di zuccheri e di solidi totali e, più in generale, dei fattori che conferiscono al prodotto gusto e proprietà nutrizionali;
- c) fama e cenni storici: la prima testimonianza documentata della coltivazione del pomodoro a Santorini risale alla fine del XIX secolo e ne colloca l'inizio nel decennio 1870-1880. Circa 20 anni dopo (nel 1899), nell'ambito del primo studio sistematico sulla flora e la produzione agricola di Santorini, fu realizzata la prima rilevazione ufficiale della coltivazione del pomodoro a Santorini

ma senza alcun riferimento a dati di carattere economico, fatto questo che testimonia come il contributo di tale attività alla vita economica del luogo fosse trascurabile e finalizzata soprattutto al soddisfacimento dei bisogni alimentari della popolazione locale.

La diffusione sistematica della coltivazione del pomodoro a Santorini ebbe inizio quando la Rivoluzione di Ottobre mise fine alle esportazioni di vino dall'isola alla Russia, riducendo quindi i proventi derivanti dalla coltivazione della vite e imponendo alla popolazione di riorientarsi verso colture nuove e più redditizie. Nel biennio 1919-1920 il giornale locale *Santorini* documenta a più riprese di come la coltivazione del pomodoro si stia diffondendo a spese della vite. E non è un caso che nel 1922 i redditi derivanti dalla coltivazione del pomodoro siano ormai cinque volte superiori a quelli ottenuti dalla coltivazione della vite. Papamanolis scrive che in tutte le zone in cui era presente la pomice si praticava la coltivazione del pomodoro e che la produzione complessiva di passata di pomodoro era arrivata nel 1928 a circa 1 300 tonnellate. Più o meno nello stesso periodo (1928-1929) Santorini fu visitata dal professor Durazzo-Morosini che registrò la coltivazione del pomodoro nelle località di Pirgos e Thirasia, nonché la presenza di un conservificio nella località di Mesa Gonia presso Messaria. Nel 1933 Danezis scrive che la coltivazione del pomodoro a Santorini costituisce una delle due principali fonti di reddito delle attività agricole dell'isola. In tale epoca la coltivazione del pomodoro a Santorini si praticava già da mezzo secolo, un lasso temporale sufficiente per consentire l'adattamento della coltivazione alle particolari condizioni pedoclimatiche, lo sviluppo di competenze agricole tradizionali locali e l'emergere dei vantaggi comparativi del prodotto.

Oggi il «Tomataki Santorinis» si è imposto all'attenzione dei consumatori come prodotto di eccezionale qualità, come si evince anche dai numerosi riferimenti reperibili in Internet, dall'organizzazione di seminari come pure dalle numerose ricette che hanno come ingrediente tale varietà di pomodoro.

In conclusione si può dire che la prerogativa principale dei pomodori coltivati a Santorini sia l'elevato tenore di zuccheri e di solidi solubili presenti nel frutto. Tale particolare caratteristica qualitativa costituisce il risultato congiunto di fattori quali il materiale genetico della varietà locale, le modalità di coltivazione e, va da sé, le peculiari caratteristiche pedoclimatiche di Santorini. Il «Tomataki Santorinis» rappresenta l'esempio caratteristico di un prodotto locale ottenuto mediante lo sfruttamento sostenibile di risorse naturali uniche e indica i parametri adeguati per l'ottenimento di prodotti di elevata qualità e rinomanza.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽³⁾].

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/POP-PGE/tomataki_santorinis_221012.pdf

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

